



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

AVVISO PERMANENTE PER L'INVIO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO APERTO DI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER LA NOMINA A PRESIDENTE E A COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI ARTT. DA 215 A 219 E ALLEGATO V.2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31.03.2023

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO** l'avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di soggetti qualificati per la designazione di Presidenti e di componenti dei Collegi Consultivi Tecnici di cui agli artt. da 215 a 219 del Decreto Legislativo n. 36 del 31.3.2023 e all'Allegato V.2 al medesimo Decreto, pubblicato in data 19.11.2024 nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.vigilfuoco.it;
- RILEVATO** che con il Decreto Legislativo n. 209 del 31.12.2024 sono state apportate modifiche alla disciplina dei Collegi Consultivi Tecnici contenuta negli artt. da 215 a 219 del decreto legislativo n. 36 del 31.3.2023 e all'Allegato V.2 al medesimo Decreto;
- RILEVATO** che in particolare con l'allegato V.2 del citato decreto legislativo come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 21.12.2024 e dal D.L. 21.05.2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, sono stati previsti nuovi requisiti per svolgere le funzioni di Presidente e di Componente dei Collegi Consultivi Tecnici nonché nuove cause di incompatibilità per svolgere le medesime funzioni, diversamente da quanto già previsto dalle Linee guida adottate in data 17.01.2022 con il Decreto n. 12 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 55 del 07.03.2022;
- VISTO** il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato a seguito delle innovazioni normative intervenute relativamente alla regolamentazione del predetto istituto;

- RILEVATO che con il predetto parere l'Avvocatura Generale dello Stato ha, fra l'altro, precisato che, a seguito delle modifiche normative intervenute, occorre procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per la presentazione di eventuali ulteriori manifestazioni di interesse all'iscrizione all'Elenco di cui sopra;
- VISTO il decreto ministeriale n. 35350 del 14.11.2024 di nomina della Commissione incaricata di valutare le domande di iscrizione nell'elenco dei Presidenti e dei Componenti dei Collegi Consultivi Tecnici durante il periodo di pubblicazione del precedente avviso prot. 20879.25-2024;
- PRESO ATTO che, nelle more della pubblicazione del presente avviso, sono state raccolte le domande di iscrizione presentate in base al predetto avviso e alla luce delle modifiche normative intervenute sono state richieste agli interessati nuove autocertificazioni circa il possesso dei requisiti ed insussistenza delle cause di incompatibilità;
- CONSIDERATO che, in esito all'esame delle istanze suddette da parte della suddetta Commissione, sarà redatto l'elenco di soggetti qualificati, aperto a ulteriori interessati, che presenteranno istanza in base al presente avviso;
- RITENUTO che è necessario procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso di manifestazione di interesse per lo svolgimento delle funzioni di Presidente e di componente dei Collegi Consultivi tecnici sulla base dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle relative funzioni e sulle cause di incompatibilità previste dall'art. 2 allegato V.2 al Decreto Legislativo n. 36 del 31.3.2023, come modificato dal Decreto Legislativo n. 209 del 31.12.2024 e dal D.L. 21.05.2025, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante: *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.3.2023 recante: *"Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art 1 della legge 21.6.2022 n. 78"* e, in particolare, gli artt. da 215 a 219, nonché l'allegato V.2, che prevedono l'istituto del Collegio Consultivo tecnico quale rimedio alternativo alla giurisdizione;
- VISTO il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105, che, all'art. 2, ha recato alcune variazioni al testo dell'art. 2, dell'Allegato V.2 al D. Lgs. n. 36/2023;
- VISTA la legge n. 241 del 7.8.1990;

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165;

VISTE le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

DECRETA

1. Con la pubblicazione del presente Avviso, questo Dipartimento manifesta il proprio interesse all'acquisizione di candidature da parte di soggetti qualificati in possesso dei requisiti necessari alla nomina a Presidente e a Componente dei Collegi Consultivi Tecnici di cui agli artt. da 215 a 219, D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e di cui all'allegato V.2 al medesimo Decreto, come modificati dal D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024.

2. L'acquisizione delle candidature di cui sopra è finalizzata alla costituzione di un Elenco dal quale questo Dipartimento possa eventualmente attingere ai fini della nomina di Componenti e di Presidenti di Collegi Consultivi Tecnici da istituirsi ai sensi della normativa sopra richiamata per la risoluzione delle controversie e/o delle dispute tecniche che insorgessero durante l'esecuzione dei contratti nei quali questo Dipartimento è parte.

3. L'Elenco di cui sopra resta sempre aperto a nuove iscrizioni: ciascun soggetto interessato all'iscrizione potrà, pertanto, in qualunque tempo, presentare la propria candidatura, utilizzando la procedura descritta al successivo art. 4 del presente avviso.

4. L'Elenco sarà a disposizione di questo Dipartimento e di altri Dipartimenti del Ministero dell'Interno, che potranno utilizzarlo per le nomine di propria competenza, previa formale richiesta di consultazione da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata: aial.collegioconsultivotecnico@cert.vigilfuoco.it, indicando il profilo professionale richiesto (ingegnere, architetto, giurista, economista).

3. L'Elenco è costituito dalle sotto indicate sezioni:

- Sezione Ingegneria;
- Sezione Architettura;
- Sezione Giuridica;
- Sezione Economica;

e prevede i seguenti distinti profili:

- Profilo di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;
- Profilo di Componente del Collegio Consultivo Tecnico.

4. INCOMPATIBILITÀ

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, dell'Allegato V.2 al Decreto Legislativo n. 36/2023, come modificato dal Decreto Legislativo del 31 dicembre

2024 n. 209, non possono essere nominati membri dei Collegi Consultivi Tecnici esclusivamente coloro che:

- a) si trovino in una situazione di conflitto di interesse ex art 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 165/2001, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
- c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
- d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

5. REQUISITI DI MORALITÀ

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco, né far parte dei Collegi Consultivi tecnici, coloro che abbiano una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e all'articolo 2635 del codice civile;

- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Non potranno parimenti essere iscritti nell'Elenco né far parte dei Collegi consultivi tecnici i soggetti che abbiano commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, purché dimostrato con mezzi adeguati. Si fa rinvio all'articolo 98 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'individuazione dei gravi illeciti professionali nonché dei mezzi adeguati a dimostrarli.

3. Non potranno, infine, essere iscritti nell'Elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

6. REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici. Come stabilito dall'art. 2 dell'Allegato V.2 al D. Lgs. n. 36/2023 così come riformulato dal D. Lgs. n. 209 del 21.12.2024 e dal D. L. n. 73 del 21.05.2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 105 del 18/07/2025, esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici, di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di

contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;

b) dirigente o funzionario di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;

c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;

e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;

e-bis) dottorato di ricerca nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;

f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

2. Il possesso del requisito di esperienza e di qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento a un periodo minimo di cinque anni per la nomina come componente del Collegio e a un periodo minimo di dieci anni per la nomina come Presidente. Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche cumulativamente considerati.

3. La presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco secondo le modalità prescritte dal presente articolo non comporta in alcun modo l'avvio di una fase di selezione; la raccolta delle candidature non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e né costituisce impegno o promessa di incarico. I professionisti iscritti all'Elenco non vanteranno alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo e/o legittima aspettativa e/o posizione di interesse di qualsiasi natura nei confronti del Dipartimento in intestazione con riferimento alle procedure di nomina.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Gli interessati all'iscrizione nell'Elenco dovranno trasmettere la propria candidatura esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo aial.collegioconsultivotecnico@cert.vigilfuoco.it. La PEC di trasmissione della

candidatura dovrà recare nell'oggetto la seguente dicitura: "AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DEGLI ARTT. DA 215 A 219 DEL D.LGS. N. 36/2023".

2. Per candidarsi i soggetti interessati dovranno compilare l'istanza di iscrizione all'Elenco, avvalendosi del modulo appositamente predisposto, che costituisce l'allegato **A** al presente avviso, compilandolo in ogni sua parte e sottoscrivendolo con firma digitale. Alla medesima PEC di trasmissione dell'istanza di iscrizione all'Elenco, il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000, da redigersi utilizzando il modello "B" allegato al presente avviso, circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel predetto elenco e l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia;

b) *curriculum* professionale in formato europeo recante l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della veridicità e dell'autenticità dei dati e delle notizie in esso riportate, sottoscritto digitalmente; dal *curriculum* dovrà risultare una dettagliata presentazione dalla quale possa evincersi il possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 2, commi 1 e 2 dell'allegato V.2 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, sopra indicati;

c) scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Non verranno prese in considerazione le domande:

- trasmesse a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello sopra indicato;
- pervenute da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato a soggetto diverso dall'interessato;
- pervenute da casella di posta ordinaria, anche se indirizzate all'indirizzo PEC suindicato.

4. Nel caso di più invii sarà presa in considerazione esclusivamente la manifestazione di interesse inviata per ultima.

5. Non verranno prese in considerazione, ai fini della loro valutazione, le informazioni contenute nel *curriculum vitae* prive dei dati necessari a consentire all'Amministrazione un controllo sulla veridicità delle stesse.

6. Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento www.vigilfuoco.it – Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezioni Bandi di gara e contratti – Collegio Consultivo Tecnico.

7. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente procedura (si veda l'informativa allegata, allegato C).

8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Le candidature pervenute dai soggetti che abbiano presentato correttamente la propria istanza di iscrizione ai sensi del presente avviso saranno valutate con cadenza semestrale.

2. L'Amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento chiarimenti e/o informazioni in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati e comunque di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate con le conseguenze derivanti dall'accertamento di dichiarazioni mendaci.

3. A seguito della positiva valutazione delle candidature i candidati saranno iscritti nell'Elenco sopra richiamato. Questo Dipartimento nonché gli altri Dipartimenti del Ministero dell'Interno potranno eventualmente attingere dallo stesso elenco, per le designazioni dei Presidenti e dei componenti dei Collegi Consultivi tecnici, secondo i criteri e le modalità che costituiranno oggetto di un emanando Regolamento e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e di rotazione.

4. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive relative all'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate all'art. 4 e al possesso dei requisiti di moralità e di professionalità, specificati rispettivamente agli artt. 5 e 6, saranno verificate da questo Dipartimento e dagli altri che utilizzassero l'elenco.

In caso di accertamento di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente responsabilità penale, questo Dipartimento procederà alla cancellazione del soggetto che ha reso la dichiarazione dall'Elenco ai sensi dell'art. 9 e gli altri Dipartimenti comunicheranno a questa Amministrazione, per le conseguenti determinazioni del caso, gli eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

9. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dei soggetti dall'elenco sarà disposta nei seguenti casi:

- a) d'ufficio, in caso di acclarata insussistenza dei requisiti professionali e/o morali e della sussistenza di cause di incompatibilità, anche in esito a segnalazioni di altri utilizzatori dell'elenco;
- b) a seguito di istanza di cancellazione da parte dell'interessato;
- c) per sopravvenuta perdita dei requisiti o sopravvenute cause di incompatibilità.

10. COMPENSI

I compensi per gli incarichi di componente e di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

11. TRASPARENZA

In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., il presente avviso, nonché tutti i successivi atti della procedura compreso il costituendo elenco saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento www.vigilfuoco.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Collegio Consultivo Tecnico.

ROMA. 30 MAR 2026

IL CAPO DIPARTIMENTO

Prefetto

Visconti

